

# La riforma della tassazione dei fondi comuni e i rapporti con la fiscalità dei fondi pensione

di FLAVIO DE BENEDICTIS

*La legge n. 10 del 26 febbraio 2011, convertendo in legge il decreto n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. decreto milleproroghe), ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2011 il tanto atteso passaggio dalla tassazione con il criterio di maturazione degli Oicvm italiani alla imposizione con il sistema del realizzo dei rendimenti generati dai fondi comuni di investimento. Tale riforma incide inevitabilmente sul regime tributario dei fondi pensione che detengono quote di fondi comuni italiani e, soprattutto, pone una riflessione sull'opportunità di adottare il criterio*

*di tassazione di cassa anche per le forme pensionistiche complementari. L'appeal fiscale della previdenza complementare comunque è garantito dalla possibilità di dedurre i contributi dalla tassazione agevolata delle prestazioni e dalla differenza tra l'aliquota dell'11% di tassazione dei rendimenti maturati da un fondo pensione e la nuova aliquota del 20% generalmente applicabile ai redditi di natura finanziaria introdotta dall'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.*

## 1. La tassazione dei fondi comuni in vigore fino al 30 giugno 2011

La disciplina fiscale dei rendimenti conseguiti dai fondi comuni di diritto italiano in vigore fino al 30 giugno 2011 era il risultato di un ampio intervento normativo ad opera del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

Il legislatore delegante della seconda metà degli anni novanta stabiliva che la revisione del regime fiscale degli Oicvm doveva avvenire con criteri analoghi a quelli fissati per la tassazione dei redditi derivanti dalle gestioni individuali.<sup>1</sup> La legge delega 662/1996 prevedeva, tra i principi e criteri direttivi sull'imposizione dei proventi derivanti dalle gestioni individuali, l'applicazione di una imposta sostitutiva sul risultato maturato nel periodo di imposta (determinato al netto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrevano a formare il reddito del contribuente, per i quali rimaneva fermo il trattamento di esenzione o sostitutivo specificamente previsto) con il versamento di un'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione e la possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi.

Per quanto riguarda il regime fiscale degli Oicvm, dunque, il legislatore delegato aveva delineato una disciplina analoga a quella applicabile al regime del risparmio gestito su base individuale. L'art. 8 del D.Lgs. 461/1997 aveva novellato le disposizioni fiscali degli atti legislativi disciplinanti le singole forme di organismo di investimento collettivo del risparmio ed aveva introdotto un regime tributario basato sui seguenti principi: percezio-

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

<sup>1</sup> Cfr. art. 3, comma 160, lett. i), legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ne dei proventi da parte degli Oicvm generalmente al lordo delle ritenute, applicazione di un'imposizione sostitutiva con aliquota del 12,50% sul risultato netto di gestione maturato dal fondo comune, esenzione dei relativi redditi percepiti dai partecipanti che non operano nell'esercizio di imprese commerciali.<sup>2</sup>

Con lo scopo di evitare che da tale tipo di imposizione potesse derivare una duplicazione della tassazione di tipo economico sui proventi di natura finanziaria maturati dal fondo comune di investimento, quindi, il legislatore aveva attribuito ai fondi comuni la qualifica di soggetto "lordista": in via di principio, i redditi di capitale percepiti dai fondi comuni non erano soggetti a ritenuta alla fonte. A titolo esemplificativo, l'esenzione dall'applicazione degli oneri tributari alla fonte riguardava la ritenuta del 27% generalmente applicabile agli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari,<sup>3</sup> la ritenuta del 12,50% concernente gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi all'estero con scadenza non inferiore a diciotto mesi, la ritenuta del 12,50% generalmente applicabile ai proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine, la ritenuta del 12,50% sui proventi derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di tipo aperto di diritto estero armonizzati, la ritenuta del 12,50% sugli utili in qualunque forma corrisposti ai soci dalle società di capitali e dagli altri enti ad esse equiparati e l'imposta sostitutiva del 12,50% sui proventi delle obbligazioni pubbliche e private. Per i proventi di natura finanziaria rientrante nella categoria dei redditi diversi,<sup>4</sup> e comunque per le fattispecie diverse da quelle in cui il fondo comune assumeva espressamente la qualifica di soggetto "lordista", rimaneva fermo il regime del prelievo alla fonte anche se il percettore del reddito fosse stato un Oicvm: in tali casi le ritenute operate sui redditi di capitale si applicavano sempre e comunque a titolo d'imposta e i relativi proventi erano esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva che gravava sul fondo.

La base imponibile dell'imposta che doveva essere applicata dalla Sgr era data dalla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo comune alla fine dell'anno, naturalmente al lordo della stessa imposta sostitutiva, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nel corso dell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, ed il valore del patrimonio netto di inizio anno,<sup>5</sup> diminuito dei proventi derivanti dalla partecipazione ad altri Oicr soggetti ad imposizione sostitutiva, nonché di eventuali proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo.

Lo scomputo dei redditi conseguenti la partecipazione in altri Oicvm di diritto nazionale soggetti ad analogia imposizione sostitutiva aveva la chiara funzione di evitare una doppia imposizione, mentre lo scomputo degli eventuali redditi esenti maturati dal fondo comune garantiva il mantenimento del regime agevolativo di tali introiti. Specularmente, però, se dalla partecipazione ad altro Oicvm fosse derivata una minusvalenza, questa non rilevava ai fini del calcolo della base imponibile del risultato di gestione soggetto al prelievo da parte della Sgr.

<sup>2</sup> Cfr. N. RAGGI, *Regime fiscale dei "Fondi comuni di investimento mobiliari". Le novità del Maxi-Decreto e le prospettive di riforma*, in *Dir. e prat. trib.*, 2004, 449 ss.

<sup>3</sup> Tale regime di esenzione dall'applicazione delle ritenute si applicava a condizione che la giacenza media annua non superasse il 5% dell'attivo medio gestito dal fondo. Questa condizione consentiva di applicare l'imposizione sostitutiva del 12,50% ai proventi derivanti dai conti correnti bancari utilizzati per garantire la liquidità necessaria per l'ordinaria attività del fondo come il rimborso delle quote riscattate. Nell'ipotesi in cui la predetta condizione quantitativa non fosse rispettata, il fondo comune subiva la ritenuta del 27 ed in tal caso gli interessi già tassati erano scomputati dal calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

<sup>4</sup> Sulla ripartizione dei redditi di natura finanziaria in redditi di capitale e redditi diversi si veda F. GALLO, *La nozione dei redditi di capitale alla luce del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461*, in *Dir. e prat. trib.*, 1998, 461 ss.

<sup>5</sup> Ai fini dell'individuazione del patrimonio netto di inizio anno si assumeva quello risultante dal prospetto relativo all'ultimo giorno dell'anno precedente, chiaramente al netto dell'imposta sostitutiva dell'anno precedente.

In ossequio alla prassi amministrativa<sup>6</sup> e visto l'obbligo della Sgr a redigere un prospetto indicante non solo il valore del patrimonio complessivo del fondo comune ma anche il valore unitario delle quote o delle azioni di partecipazione all'Oicvm, la Sgr doveva calcolare l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli incrementi o sulle minusvalenze del patrimonio netto con la stessa periodicità con la quale la società di gestione procedeva al calcolo del valore delle singole quote. A tal fine, per la valorizzazione delle quote in circolazione il soggetto gestore aveva l'onere di individuare l'esatta composizione dell'incremento del patrimonio tra proventi imponibili, esenti o già tassati, e calcolare l'imposta sostitutiva di pertinenza della singola quota.

Il calcolo del tributo con la stessa periodicità di valorizzazione del patrimonio e sugli incrementi delle singole quote consentiva di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote, determinato sempre al netto dell'imposta, affinché dalle operazioni di sottoscrizione e di rimborso effettuate durante l'anno non potessero derivare effetti penalizzanti e irrazionali a carico degli investitori che permangono nell'Oicvm. Sebbene le disposizioni legislative prevedevano che non solo il calcolo ma anche il pagamento dell'imposta sostitutiva fosse effettuato una volta l'anno, l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto che in occasione del calcolo del rendimento del patrimonio complessivo del fondo comune, rendimento composto dalle diverse componenti reddituali, la Sgr non solo doveva calcolare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza della singola quota ma aveva anche l'onere di "accantonare" l'importo corrispondente al tributo in vista del versamento; per l'effetto, a fine anno l'ammontare complessivo dell'imposta "accantonata" costituiva il debito d'imposta da versare entro il termine previsto.<sup>7</sup>

In caso di conseguimento di un risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, questo poteva essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale per l'intero importo che trovava in essi capienza, ovvero il risultato negativo di gestione poteva essere utilizzato in tutto o in parte dalla Sgr in diminuzione dal risultato positivo di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui era maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che aveva maturato il risultato negativo.

Il meccanismo di compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze di futuri periodi di imposta comportava che, in caso di rendimenti negativi, la Sgr doveva calcolare un'imposta di segno contrario pari al 12,50% del risultato negativo.<sup>8</sup> Per queste fattispecie la prassi amministrativa utilizzava in modo improprio l'espressione "credito di imposta" affermando che, analogamente a quanto avveniva per i debiti di imposta sui risultati positivi di gestione, la Sgr doveva calcolare tale credito di imposta sui decrementi delle singole quote, con conseguente maggiore valore delle stesse. Nell'ipotesi in cui, però, il rendimento negativo non seguiva a plusvalenze dello stesso anno di pari o maggiore importo, il credito di imposta che aumentava il valore netto della quota era di natura solo contabile. Con la conseguenza che il partecipante che riscattava le quote percepiva una somma pari al valore formale delle quote con una diminuzione della liquidità a danno dei restanti partecipanti e con ulteriore aumento della differenza tra il valore contabile del patrimonio (e delle quote) del fondo e le risorse effettivamente disponibili dell'Oicvm.

I proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicvm erano esclusi dalla base imponibile Irpef del percipiente, a condizione che le relative azioni o quote non erano state assunte

<sup>6</sup> Cfr. par. 3.5 della Circolare del Ministero delle finanze del 24 giugno 1998, n. 165.

<sup>7</sup> Cfr. par. 3.5.2 della Circolare del Ministero delle finanze del 24 giugno 1998, n. 165.

<sup>8</sup> Cfr. par. 3.5.2 della Circolare del Ministero delle finanze del 24 giugno 1998, n. 165.

nell'esercizio di imprese commerciali.<sup>9</sup> Il regime di esclusione dall'imponibile era finalizzato evidentemente ad evitare una duplicazione di imposta su redditi che avevano già scontato l'imposizione "a monte" su base annuale attraverso lo strumento di investimento collettivo. La stessa amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che con l'imposizione sostitutiva del 12,50% sui proventi conseguiti dai contribuenti (partecipanti all'Oicvm) il pagamento del relativo debito di imposta era garantito dai soggetti abilitati a gestire il risparmio.<sup>10</sup> Da quanto delineato sopra si evince chiaramente che, per il legislatore e per la prassi amministrativa, l'imposta determinata sul risultato di gestione del fondo comune e prelevata dalla Sgr si configurava come un tributo applicato su redditi maturati, ma non percepiti, dal partecipante.

Il legislatore prevedeva, poi, una disciplina fiscale specifica per i proventi derivanti dalla partecipazione in Oicvm di diritto italiano e percepiti da soggetti che agivano nell'esercizio di un'attività commerciale. In deroga al principio di competenza tipico dei redditi di impresa, i proventi derivanti dalle partecipazioni ad Oicvm assunte nell'esercizio di imprese commerciali concorrevano a formare il reddito nell'esercizio in cui erano percepiti, ancorché erano stati già iscritti nel bilancio dell'impresa. In queste fattispecie la doppia imposizione su tali proventi era evitata non mediante un regime di esenzione ma con il riconoscimento di un credito di imposta pari al 15% dell'importo dei relativi redditi. Il credito di imposta in questione aveva la funzione di "neutralizzare gli effetti della tassazione a monte che il contribuente ha subito a causa dell'applicazione, da parte della società di gestione, dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento".<sup>11</sup> Anche in questa occasione, l'amministrazione finanziaria confermava che l'imposizione (applicata su base annuale) sul risultato di gestione era di diretta pertinenza del contribuente-partecipante e non del fondo comune. Da un punto di vista aritmetico, però, tale meccanismo presentava delle imperfezioni in quanto il 15% del provento erogato era superiore all'imposta sostitutiva del 12,50% dell'incremento di valore della quota. Non si ritiene infatti che tale differenza fosse giustificata dalla circostanza che l'imposta del 12,50% si applicava su base annuale su un reddito maturato mentre il credito di imposta si determinava al momento successivo del realizzo dei relativi proventi.

## 2. La disciplina fiscale dei fondi pensione

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

Considerato che il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 non ha introdotto novità sostanziali in merito al regime tributario dei rendimenti maturati dalle forme pensionistiche complementari, la disciplina fiscale sul risultato di gestione di un fondo pensione riproduce essenzialmente l'impianto introdotto con il d.lgs. 47/2000, entrato in vigore nel 2001.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Cfr. art. 9, comma 3, primo periodo, Legge 77/1983, relativamente ai proventi da partecipazioni in fondi comuni di investimento di tipo aperto. Analogamente, per i proventi da partecipazioni in fondi chiusi, cfr. art. 11, comma 4, primo periodo, Legge 344/1993; per i redditi derivanti dalla partecipazione in fondi "lussemburghesi storici", cfr. art. 11-bis, comma 4, primo periodo, D.Lgs. 512/1983; per i proventi generati dalla partecipazione in Sicav, cfr. art. 14, comma 2, D.Lgs. 84/1992, rinviante alle disposizioni sui fondi comuni aperti. Indubbiamente, bisogna fare riferimento alle versioni in vigore al 30 giugno 2011 delle predette disposizioni legislative.

<sup>10</sup> Cfr. par. 3.5.2 della Circolare del Ministero delle finanze del 24 giugno 1998, n. 165.

<sup>11</sup> Cfr. par. 3.5.2 della Circolare del Ministero delle finanze del 24 giugno 1998, n. 165.

<sup>12</sup> Per un'attenta analisi del regime tributario dei fondi pensione, F. GALLO, *Prime considerazioni sul nuovo regime di tassazione dei fondi pensione*, in *Rivista della Previdenza Pubblica e Privata*, n. 1, gennaio – febbraio 2001, p. 33 e segg., nonché F. MARCHETTI, *La riforma della previdenza privata complementare*, in *Corr. trib.*, 2004, p. 4004 e segg. Più recentemente, F. RASI, *La disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari*, in AA.VV., a cura di F. MARCHETTI e M. MARÈ, *Previdenza complementare e disciplina fiscale*, Bologna, 2009, p. 123 e segg. Sia consentito di rinviare, infine, a F. DE BENEDETTIS, *La nuova disciplina fiscale della previdenza complementare*, in AA.VV., a cura di M. MARÈ, *La previdenza complementare: quale futuro?*, Bologna, 2011, p. 323 e segg.

Con il predetto d.lgs. 47/2000 il legislatore aveva applicato alle forme pensionistiche complementari una disciplina tributaria che riproduceva la tassazione allora in vigore per gli Oicvm di diritto italiano, ma con la previsione di un'aliquota leggermente inferiore: 11% anziché 12,50%.

In virtù dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005, dunque, le forme pensionistiche complementari italiane continuano ad essere soggette a un'imposizione di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l'applicazione di un'aliquota dell'11% sul risultato netto maturato su ciascun periodo di imposta.

Limitando l'odierna analisi ai soli fondi pensione a contribuzione definita, il risultato netto di gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo pensione<sup>13</sup> al termine di ciascun anno solare, ovviamente al lordo della stessa imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Tale differenza deve essere sterilizzata dai flussi monetari in entrata e in uscita e, dunque, deve essere aumentata delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, anticipazioni, prestazioni previdenziali e somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuita dei contributi versati<sup>14</sup> e delle somme ricevute a titolo di trasferimento da altre forme pensionistiche. Si scomputano dalla base imponibile, inoltre, i redditi soggetti a ritenuta, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta.

Sin dal gennaio 2001, il legislatore ha attribuito ai fondi pensione - analogamente a quanto previsto per i fondi comuni - la qualifica di soggetto c.d. "lordista" in modo tale che gli stessi fondi pensione, in molti casi, percepiscono i redditi di capitale "al lordo" di ritenute alla fonte o di imposte sostitutive applicabili. Nelle fattispecie dove il legislatore non ha potuto o voluto esentare i proventi dei fondi pensione dall'applicazione delle ordinarie ritenute o imposte sostitutive, i relativi redditi risultano essere esenti dall'imposta dell'11% ovvero, fino al 30 giugno 2011, beneficiavano di un credito di imposta.<sup>15</sup>

In via generale si può affermare che i fondi pensione a contribuzione definita non subiscono la ritenuta del 27% - aliquota portata al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012 per effetto dei commi 6 e segg. dell'art. 2 del d.l. 138/2011 - sui proventi derivanti da conti correnti bancari o postali dovuti da soggetti residenti in Italia<sup>16</sup>, tali fondi non subiscono altresì la ritenuta del 12,50% - aliquota portata al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012 per effetto dei commi 6 e segg. dell'art. 2 del d.l. 138/2011, in sede di conversione nel momento in cui si scrive - sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute o sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Il valore del patrimonio netto del fondo pensione (detto anche Andp - Attività nette destinate alle prestazioni), al termine e all'inizio di ciascun esercizio, è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio, la cui struttura è delineata dalla Delibera Covip 17 giugno 1998 così come integrata dalla Delibera Covip del 16 gennaio 2002.

<sup>14</sup> L'Agenzia delle entrate, al par. 3.2.1 del cap. I della Circolare del 20 marzo 2001 n. 29, si è espressa nel senso che, ai fini del calcolo del risultato netto del fondo pensione, i contributi vanno assunti al lordo della quota destinata direttamente alla copertura delle spese che non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonché di quelle destinate ad alimentare le prestazioni accessorie (indennità per premorienza o invalidità permanente o non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana), in quanto la deducibilità compete per l'intero importo versato alla forma pensionistica. Da un punto di vista fiscale, quindi, i costi amministrativi e le quote per le prestazioni accessorie sono finanziati prioritariamente dal rendimento finanziario.

<sup>15</sup> V. *infra* par. 3.

<sup>16</sup> A differenza del regime in vigore fino al 31 dicembre 2011 per i fondi comuni, non vi sono limiti quantitativi di giacenza media annua dell'attivo medio gestito dal fondo pensione affinché si possa beneficiare del regime di esenzione dalla ritenuta del 27% applicabile fino al 31 dicembre 2011 sui proventi da conti correnti bancari o postali. Sussiste, tuttavia, una evidente discriminazione a danno degli interessi e altri proventi dei conti correnti costituiti all'estero, che non concorrono a determinare il risultato di gestione del fondo pensione ma sui quali i soggetti che intervengono nella loro riscossione applicano la ritenuta alla fonte (cfr. par. 3.2.1, cap. I, circolare 29/E/2001). Sono soggetti alla ritenuta altresì gli interessi e altri proventi dei depositi bancari o postali, compresi quelli rappresentati da certificati, dovuti da soggetti residenti in Italia (cfr. par. 3.2.1, cap. I, circolare 29/E/2001).

<sup>17</sup> Art. 17, comma 3, d.lgs. 252/2005.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

Oltre a queste ipotesi, i fondi pensione – in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 239/96 (modificato dal comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 47/2000 in vigore fino al 31 dicembre 2011) – non sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 dello stesso d.lgs. 239/96 nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati emessi in Italia. Diversamente, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta relativa ai proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27%, come le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

I fondi pensione, inoltre, non sono sottoposti alla ritenuta sugli utili distribuiti da società ed enti soggetti all'Ires, così come previsto dalla modifica apportata dal comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 47/2000 all'art. 27 del d.p.r. 600/73. Tali utili, però, sono da assoggettare per intero all'imposta sostitutiva dell'11% in quanto, con la circolare del 16 giugno 2004 n. 26, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fondi pensione non si applica il regime di esclusione dall'imposizione del 95% dei dividendi erogati da società in regime Ires, probabilmente sul presupposto che la base imponibile del fondo pensione non è il reddito complessivo bensì il risultato netto maturato. Ai sensi del comma 134 dell'articolo unico della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), le forme di previdenza complementare non subiscono la ritenuta sugli utili in qualunque forma corrisposti dalle società che optano per il regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. Siiq), regime introdotto dalla stessa legge finanziaria.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

Già con la circolare n. 29 del 2001, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito – analogamente a quanto indicato per i fondi comuni di investimento – che il calcolo dell'imposta sostitutiva dell'11% deve essere effettuato con la stessa periodicità con la quale il fondo pensione procede al calcolo del valore delle singole quote.<sup>18</sup>

Nell'ipotesi che uno o più comparti del fondo pensione consegua un risultato di gestione negativo, gli organi di amministrazione del fondo pensione dovranno decidere se computare la perdita – da un punto di vista fiscale – in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi (per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale) o in diminuzione, in tutto o in parte, del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Con la compensazione meramente fiscale del risultato negativo di un comparto con il rendimento positivo di un altro comparto si verifica una maggiore liquidità per la linea di investimento in perdita, pari all'imposta non versata all'erario ma corrisposta al comparto in perdita.

Nel caso in cui il risultato di gestione negativo si verifichi all'atto dello scioglimento del fondo pensione, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare una specifica certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale potrà portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consentirà di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale im-

<sup>18</sup> Tale modalità di calcolo consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di erogazione della prestazione effettuate durante l'anno ma difficilmente può tener conto, da un punto di vista operativo, di tutte le voci che determinano la base imponibile come i contributi destinati alla copertura delle spese amministrative o a prestazioni accessorie.

porto. Il legislatore, del d.lgs. 47/2000 prima e del d.lgs. 252/2005 poi, ha riconosciuto così un particolare tipo di credito di imposta, pari all'11% del rendimento negativo, garantendo anche una sorta di "portabilità" dello stesso.

### 3. Il regime tributario in vigore fino al 30 giugno 2011 della detenzione di quote di fondi comuni da parte di un fondo pensione

Fino al 30 giugno 2011, i proventi derivanti da quote o azioni di Oicvm situati nello Stato italiano e soggetti a imposta sostitutiva con aliquota al 12,50% concorrevano a formare il risultato della gestione del fondo pensione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto. Con la finalità di compensare la predetta imposta sostitutiva del 12,50%, su questi proventi compete un credito d'imposta del 15%, credito d'imposta che concorreva a formare il risultato di gestione del fondo pensione ma che era detratto dall'imposta sostitutiva dell'11% dovuta dalla forma pensionistica complementare. Analogamente a quanto sopra evidenziato per i fondi comuni, anche il predetto meccanismo del credito di imposta presentava delle imperfezioni poiché l'applicazione del credito di imposta del 15% su un provento percepito o iscritto nel rendiconto del fondo pensione di 87,5 (pari ad un provento lordo di 100 al netto dell'imposta sostitutiva gravante sull'Oicvm del 12,50%) determinava un dato contabile di tale provento di 100,625 (e non di 100), sul quale si applicava l'aliquota dell'11%, ottenendo un'imposta lorda di -11,06875, che al netto del credito di imposta di +13,125 (15% di 87,5) determinava un credito di imposta di +2,05625 e un rendimento al netto delle imposte di 89,55625 (leggermente superiore agli ordinari rendimenti netti derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% su un analogo provento di 100 non soggetto a ritenute o preventive imposte sostitutive). Si è del parere che per ragioni di ordine sistematico il credito di imposta del 15% - e i relativi metodi di calcolo - avrebbe dovuto operare in senso analogo e contrario nei casi di perdite, realizzate o iscritte nel rendiconto del fondo pensione, derivanti da quote o azioni di Oicvm di diritto italiano soggetti a imposta sostitutiva.<sup>19</sup>

La predetta disciplina fiscale concerneva la detenzione da parte di fondi pensione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari di diritto italiano soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione maturato. Per quanto concerne, invece, i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote erano collocate nel territorio dello Stato italiano tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, il d.lgs. 252/2005 aveva confermato il regime di esenzione dall'applicazione della ritenuta del 12,50% con conseguente imputabilità di tali somme al risultato di gestione maturato dal fondo pensione soggetto all'imposta sostitutiva dell'11%.<sup>20</sup> Ai fondi comuni di tipo immobiliare, poi, già con il decreto legge 269/2003 era stato riconosciuto un regime di esenzione dalle imposte sui redditi con applicazione di una ritenuta sui proventi erogati ai relativi partecipanti.<sup>21</sup> In virtù dell'art. 7 del d.l. 351/2001 (convertito dalla legge 410/2001 e poi successivamente modificato e integrato), tuttavia, i fondi pensione non subiscono la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fon-

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

<sup>19</sup> Su tale questione si è espressa, tuttavia in modo equivoco, l'Agenzia delle entrate al par. 3, cap. I, circolare 78/E/2001.

<sup>20</sup> Comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005 che riproduce la previgente disposizione del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 124/1993, articolo questo ultimo novellato dall'art. 5 del d.lgs. 47/2000.

<sup>21</sup> Cfr. D. AVOLIO e F. CAPITTA, *Il nuovo regime fiscale dei fondi immobiliari*, in *Corr. trib.*, 2004, 2952 e ss.

[www.sfef.it](http://www.sfef.it)

di comuni d'investimento immobiliare. Evidentemente, per i redditi derivanti da un fondo comune (comunitario o immobiliare) non soggetto a un'imposta sostitutiva annuale sul risultato di gestione dello stesso fondo comune, non trovava applicazione il meccanismo del credito di imposta del 15% sopra specificato.

Il primo periodo del comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005, al pari di quanto disponeva la previgente disciplina, sancisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione a contribuzione definita sono a titolo d'imposta. Ad esegesi del corrispondente primo periodo del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 124/1993 (nella versione novellata dal d.lgs. 47/2000) l'Agenzia delle entrate citava la fattispecie dei proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero non armonizzati, percepiti per il tramite di soggetti residenti nel territorio italiano incaricati del loro pagamento, sui quali applicare la ritenuta del 12,50%.<sup>22</sup>

Il comma 4 dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005, poi, riproduce fedelmente la disposizione del comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. 124/1993 (come modificato dal d.lgs. 47/2000) in base alla quale i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. A commento della previgente disposizione, l'amministrazione finanziaria aveva esposto l'esempio dei proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero non armonizzati, collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento.<sup>23</sup>

#### 4. La riforma della tassazione dei fondi comuni: il passaggio al principio del realizzato e l'introduzione delle nuove aliquote del 20%

La legge n. 10 del 26 febbraio 2011, convertendo il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. decreto milleproroghe), ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2011 il tanto atteso passaggio dalla tassazione con il criterio di maturazione dei rendimenti degli Oicvm italiani alla imposizione con il sistema del realizzato dei rendimenti in capo ai partecipanti all'Oicvm.<sup>24</sup>

In particolare, il nuovo comma 5-*quinquies* dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi - introdotto dal comma 62 dell'art. 2 del d.l. 225/2010 - racchiude la disciplina fiscale degli Oicvm di diritto italiano e dei fondi c.d. lussemburghesi storici in precedenza oggetto di varie disposizioni legislative.<sup>25</sup>

È opportuno evidenziare, tuttavia, la scelta poco sistematica di collocare nell'articolo sui soggetti passivi dell'Ires le norme tributarie sugli Oicvm di diritto italiano: l'assunto che i fondi comuni non fossero soggetti alle imposte sui redditi era già contenuto nei previgenti testi legislativi. Non appare coerente, inoltre, negare la soggettività passiva delle im-

<sup>22</sup> Cfr. par. 3.2.1 della Circolare dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2001, n. 29.

<sup>23</sup> Cfr. par. 3.2.1 della Circolare dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2001, n. 29.

<sup>24</sup> Art. 2, commi da 62 e 84, del decreto legge 225/2010, convertito in legge con modifiche dalla legge 10/2011.

<sup>25</sup> Art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (sulle disposizioni tributarie dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano), l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (che concerne il trattamento fiscale delle Sicav di diritto italiano), l'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (avente ad oggetto la tassazione dei rendimenti dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso di diritto nazionale) e l'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 (decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 che riguarda i fondi c.d. lussemburghesi storici, ossia fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di tipo aperto, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786).

poste sui redditi ai fondi comuni e al tempo stesso prevedere delle esclusioni a tale carenza di soggettività passiva.<sup>26</sup>

L'abrogazione delle previgenti disposizioni tributarie sugli Oicvm e, nello specifico, delle norme che prevedevano il prelievo da parte della società di gestione del risparmio dell'imposta sostitutiva del 12,50% da calcolare sul risultato annuo di gestione maturato dal fondo comune ha rappresentato, tuttavia, l'auspicata adozione del criterio di tassazione per cassa o realizzato dei redditi derivanti da una gestione collettiva del risparmio.

Dalla seconda metà del 2011, dunque, sui fondi comuni di investimento in valori mobiliari di diritto italiano (al pari delle Sicav italiano e dei fondi c.d. lussemburghesi storici) non grava più l'imposta sostitutiva del 12,50 sul risultato di gestione maturato ma l'onere tributario è rinviato al momento in cui il partecipante al fondo comune percepisce il rendimento in costanza di investimento ovvero in sede di riscatto, liquidazione o cessione della quota ovvero (come chiarito dall'Agenzia delle entrate al par. 3.1.2 della Circolare 33/E/2011) in occasione di uno switch: in tali ipotesi il risparmiatore subisce, ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del d.p.r. 600/1973 introdotto dal comma 63 dell'art. 2 del d.l. 225/2010, una ritenuta fiscale del 12,50%, a titolo di imposta per i soggetti che non agiscono in qualità di esercenti un'attività commerciale o a titolo d'acconto per chi agisce nell'esercizio di un'impresa. In virtù dei commi 6 e segg. dell'art. 2 del d.l. 138/2011, anche la predetta aliquota sarà elevata al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con il passaggio al regime di tassazione basato sul criterio di cassa o del realizzato, la partecipazione ai fondi comuni italiani è stata fiscalmente equiparata all'investimento in fondi o Sicav armonizzati aventi sede in un altro Stato europeo, in relazione ai quali l'onere tributario è sempre gravato all'atto della percezione del reddito.

Con la conversione del decreto legge 225/2010, inoltre, il legislatore ha avuto l'occasione di porre rimedio alla incompatibilità con l'ordinamento comunitario della disciplina fiscale dei proventi generati da fondi comunitari non armonizzati.<sup>27</sup> Dal 1° luglio 2011, è stato esteso il regime tributario dei proventi generati dalle partecipazioni a fondi comunitari armonizzati ai redditi derivanti da fondi comuni esteri non armonizzati soggetti a vigilanza nel proprio Paese e situati in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*<sup>28</sup>. Per l'effetto, le somme provenienti da un fondo estero non armonizzato con i requisiti sopra specificati non concorrono più a formare il reddito imponibile del partecipante ma sono soggette alla ritenuta del 12,50%, aliquota elevata al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2012, da applicare a titolo di imposta se le somme sono percepite al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale ovvero a titolo d'acconto per chi agisce nell'esercizio di un'impresa.<sup>29</sup>

## 5. Le implicazioni della riforma fiscale dei fondi comuni sulla tassazione dei fondi pensione

La riforma fiscale dei fondi comuni introdotta dalla legge 10/2011, di conversione del d.l. 225/2010, ha comportato l'introduzione anche di necessarie norme di coordinamento con la disciplina fiscale dei proventi dei fondi pensione derivanti dagli Oicvm. Dal 1° luglio

<sup>26</sup> I fondi comuni, difatti, continuano a dover assolvere, fino al 31 dicembre 2011, l'imposta sostitutiva del 27% di cui all'art. 2 del d.lgs. 239/1996 (imposta sugli interessi o proventi di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi).

<sup>27</sup> Cfr. procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4145.

<sup>28</sup> Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni di cui al Decreto Ministero delle finanze del 4 settembre 1996 in attesa dell'emanando decreto di attuazione dell'art. 168-*bis* del d.p.r. 917/1986.

<sup>29</sup> Art. 10-*ter* della legge 77/1983 come novellato dall'art. 2, comma 80, d.l. 225/2010.

2011, con la soppressione dell'imposta annuale del 12,50% sul risultato di gestione maturato dagli Oicvm di diritto italiano, viene meno anche la *ratio* del relativo credito di imposta del 15% che i fondi pensione potevano beneficiare sui proventi derivanti da quote di fondi comuni italiani, credito di imposta che aveva l'evidente funzione di equiparare fiscalmente gli impieghi in Oicvm italiani con gli altri investimenti in cui il fondo pensione non subisce imposizione alla fonte.

La lett. e) del comma 79 dell'art. 2 del d.l. 225/2010, difatti, esplicitamente dispone l'abrogazione – con effetto dal 1° luglio 2011 – del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 17 del d. lgs. 252/2005 aventi ad oggetto il predetto regime del credito di imposta del 15% sui proventi derivanti da Oicvm italiani soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione maturato. In ossequio alla qualifica di soggetto lordista, il fondo pensione che detiene quote di un fondo comune italiano percepisce i rendimenti senza subire l'applicazione della ritenuta del 12,50%<sup>30</sup> (20% a decorrere dal 1° gennaio 2012 per effetto dei commi 6 e segg. dell'art. 2 del d.l. 138/2011) e, conseguentemente, tali proventi concorrono a formare il risultato di gestione della forma pensionistica tassabile con l'imposta annuale dell'11%.

Con riferimento alle quote di un Oicvm italiano detenute al 30 giugno 2011, il comma 77 dell'art. 2 del d.l. 225/2010 detta una disciplina transitoria in base alla quale il summenzionato credito di imposta del 15% continua ad operare in relazione ai proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 in poi. Tale credito di imposta si computerà sulla differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Nonostante l'attuale assenza di specificazioni normative, è condivisibile la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate al par. 4.5 della Circolare 33/E/2011 in base alla quale per le quote o azioni di Oicvm di diritto italiano detenute da un fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, in luogo del valore alla data di sottoscrizione o acquisto, si debba fare riferimento al valore risultante al 31 dicembre 2010. È evidente, difatti, che per i periodi pregressi il fondo pensione ha già applicato il meccanismo del credito di imposta del 15%.<sup>31</sup> La norma transitoria in commento conclude riportando letteralmente la previgente disposizione del secondo comma dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005 in base alla quale il credito d'imposta del 15% concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Dall'abrogazione della penalizzazione fiscale gravante sui fondi comunitari non armonizzati, se situati in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list* e soggetti a vigilanza nel proprio Paese, consegue che anche i proventi di tali fondi comunitari non armonizzati di competenza di un fondo pensione vengono erogati al lordo di ritenute fiscali e soggetti all'imposizione sostitutiva annuale dell'11%, al pari dei redditi generati da un fondo comunitario armonizzato.<sup>32</sup>

Dal 1° luglio 2011, per l'effetto, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005 che qualifica a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione troverà applicazione ai redditi da fondi esteri non armonizzati, per-

<sup>30</sup> Art. 17, comma 3, d.lgs. 252/2005 come novellato dall'art. 2, comma 66, d.l. 225/2010.

<sup>31</sup> In questo senso si è espressa Assogestioni nel *Documento conclusivo* redatto dalla "Task force per l'implementazione della riforma fiscale della tassazione dei fondi comuni" (<http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,147,7057,49,html/terminati-i-lavori-della-task-force-per-l-implementazione-della-riforma-della-tassazione-dei-fondi-comuni>) ove si richiama anche la conforme proposta di modifica legislativa ad opera dell'art. 6, comma 1, lett. f), dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV).

<sup>32</sup> Art. 17, comma 3, d.lgs. 252/2005 come modificato anche dall'art. 2, comma 82, del d.l. 225/2010.

cepirati per il tramite di soggetti residenti nel territorio italiano incaricati del loro pagamento, che non abbiano i requisiti di essere soggetti a vigilanza nel proprio Paese ed essere situati in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla norma di cui al quarto comma dell'art. 17 del d.lgs. 252/2005 in base alla quale i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione del fondo pensione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. Il fondo pensione, dunque, applicherà l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta o imposta non applicata a causa dell'assenza dell'intervento di un soggetto residente nello Stato italiano incaricato del pagamento dei redditi, solo con riferimento ai proventi dei fondi esteri non armonizzati diversi da quelli situati in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list* e soggetti a vigilanza nel proprio Paese.

#### 6. Il regime di tassazione per cassa dei fondi comuni e la mancata adozione del modello di tassazione EET per i fondi pensione

Si è visto in precedenza che il regime fiscale dei fondi pensione attualmente in vigore è il risultato di una trasposizione dell'impianto normativo applicabile agli Oicvm di diritto italiano fino al 30 giugno 2011. Il vincolo temporale e funzionale del risparmio previdenziale rispetto al risparmio meramente finanziario era ricompensato con la previsione di una aliquota agevolata dell'11% applicabile ai rendimenti maturati da un fondo pensione rispetto all'ordinaria aliquota gravante sui redditi di natura finanziaria nella misura del 12,50 fino al 31 dicembre 2011 e, successivamente, del 20%.

A differenza delle forme di risparmio collettivo, in ossequio al principio del differimento della tassazione del risparmio destinato a finalità previdenziali, le somme conferite in un fondo pensione beneficiano anche della deduzione dal reddito complessivo dell'aderente. Sia nella previdenza obbligatoria che nella previdenza complementare, difatti, i contributi versati a un ente pensionistico non concorrono a formare il reddito imponibile nell'anno di accantonamento ma sono soggetti ad imposizione nel successivo momento in cui si percepiscono sotto forma di prestazione pensionistica.<sup>33</sup>

Il principio del rinvio nel tempo dell'imposizione (o *tax deferral*) del risparmio previdenziale vige anche nella gran parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, anche se il regime fiscale maggiormente diffuso è quello noto con l'acronimo *EET* (*exemption* dei contributi, *exemption* dei rendimenti maturati annualmente dal fondo pensione, *taxation* delle prestazioni) piuttosto che il sistema vigente in Italia – noto con la sigla *ETT* – in base al quale si tassano i rendimenti generati dai contributi con il criterio del maturato (quindi su base annuale in capo alla forma pensionistica complementare) anziché con il criterio di cassa o del realizzato (nel momento in cui sono percepiti dal beneficiario).

Con la riforma della tassazione degli Oicvm di diritto italiano, dunque, la partecipazione a fondi comuni italiani viene fiscalmente equiparata all'investimento in Oicvm comunita-

<sup>33</sup> Per i contributi di previdenza complementare il quarto comma dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005 prevede un *plafond* generale di deducibilità di 5.164,57 euro all'anno. Per un approfondimento sulla deduzione dei contributi di previdenza complementare, F. DE BENEDETTIS, *La contribuzione. Profili fiscali*, in AA.VV., a cura di F. MARCHETTI E M. MARÈ, *Previdenza complementare e disciplina fiscale*, Bologna, 2009, p. 123 e segg.

ri armonizzati, in relazione ai quali l'onere tributario è sempre gravato all'atto della percezione del reddito e non sul risultato di gestione maturato. Dal 1° luglio 2011, però, viene meno l'uniformità di imposizione tra fondi comuni e fondi pensione e ciò evidentemente a danno del risparmio previdenziale visto che le forme pensionistiche complementari *de jure condito* continuano ad essere soggette all'imposta sostitutiva annuale dell'11% sul risultato di gestione maturato.

Sebbene l'*appeal* fiscale della previdenza complementare sia tuttora garantito dalla possibilità di dedurre i contributi e dalla tassazione agevolata delle prestazioni,<sup>34</sup> oltretutto dalla notevole differenza in vigore dal 1° gennaio 2012 tra le ritenute applicate sui redditi erogati dagli Oicvm italiani e l'aliquota che grava annualmente sui fondi pensione, è incontrovertibile che non vi siano valide ragioni che possano giustificare l'adozione di un sistema di tassazione basato sul criterio del realizzo per i fondi comuni e il mantenimento di un impianto tributario fondato sulla tassazione per maturazione dei rendimenti dei fondi pensione.

Al contrario, la finalità istituzionale del risparmio previdenziale complementare di garantire – unitamente alla previdenza di primo pilastro – mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, indubbiamente giustifica gli incentivi fiscali riconosciuti alle previdenze complementari ma, al tempo stesso, rende ingiustificabile una tassazione annuale dei rendimenti maturati dal fondo pensione (e non ancora percepiti dagli aderenti) rispetto al nuovo regime tributario dei fondi comuni di investimento.

Non è più procrastinabile, pertanto, il passaggio dalla tassazione con il criterio di maturazione dei rendimenti di un fondo pensione alla imposizione con il sistema del realizzo dei rendimenti in capo ai partecipanti alla forma pensionistica complementare. A seguito di tale necessaria riforma, non solo verrebbe meno l'irragionevole disomogeneità di regime tra la tassazione dei redditi derivanti da un fondo comune e l'imposizione dei rendimenti generati da un fondo pensione, ma l'ordinamento italiano passerebbe all'auspicato modello fiscale di tipo *EET* (esenzione dei contributi versati, esenzione dei rendimenti maturati, tassazione delle prestazioni erogate comprendenti la componente dei rendimenti), uniformandosi così alle discipline fiscali maggiormente diffuse tra quelle in vigore negli altri Stati europei.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005, le prestazioni pensionistiche complementari sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con un'aliquota del 15, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.